



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 211 del 10/07/2018

Oggetto: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, alle società partecipate e agli enti di diritto privato in controllo pubblico. Art. 22, comma 1, let a), b) e c), D.Lgs. 33/2013. Ricognizione dei soggetti ricadenti nell'ambito applicativo. Aggiornamento per l'anno 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

In qualità di Responsabile della trasparenza e di Responsabile per la prevenzione della corruzione della Camera di commercio di Terni;

Visto il D.Lgs. 33/2013, e in particolare l'art. 22, come modificato dall'art. 21, del D.Lgs. n. 97/2016, recante gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, alle società partecipate e agli enti di diritto privato in controllo pubblico;

Viste le linee guida dell'ANAC di cui alla delibera n. 1310 del 28/12/2016, sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016;

Vista la determinazione dell'ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;

Richiamate le proprie determinazioni n. 421 del 18/02/2013, n. 202 del 30/05/2014, n. 219 del 27/07/2015, n. 207 del 01/08/2016 e n. 190 del 07/07/2017, con le quali, per gli anni precedenti, sono stati individuati i soggetti giuridici ricadenti nell'ambito di applicazione della norma in esame e attesa la necessità di verificare se l'elenco dei soggetti individuati debba essere confermato anche per il 2018;

Vista più specificamente la let. a) del comma 1 del citato art. 22, D.Lgs. n. 33/2013, la quale prevede, nel testo vigente, che ciascuna amministrazione pubblici e aggiorni annualmente, tra l'altro *«l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate»;*

Considerato che negli anni precedenti, nell'ambito degli enti pubblici "istituiti, vigilati e finanziati" dalla Camera di commercio di Terni si era ritenuto di inserire, a scopo prudenziale, la Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - UNIONCAMERE, tenuto conto della risposta dell'ANAC alla FAQ n. 10.1 in materia di trasparenza che, con riguardo al testo previgente della norma, ha ritenuto che i tre requisiti - *istituiti, vigilati, finanziati* - debbano essere intesi come alternativi e non cumulativi;

Preso atto che la modifica apportata dal D.Lgs. n. 97/2016 ha reso esplicita l'alternatività dei requisiti stessi e ritenuto pertanto di confermare Unioncamere quale unico soggetto da indicare nell'elenco in parola, dal momento che la Camera di commercio di Terni contribuisce al suo finanziamento;

Vista inoltre la let. b) del comma 1 del citato art. 22, D.Lgs. n. 33/2013, la quale prevede che ciascuna amministrazione pubblici e aggiorni annualmente anche *«l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate»*;

Visto il relativo elenco attualmente pubblicato sul sito camerale, dal quale risultano le seguenti partecipazioni: Infocamere S.c.p.a.; Tecnoservice camere S.c.p.a.; Retecamere S.cons.r.l. in liquidazione; Patto Duemila S.c.ar.l.;

Considerato che tale elenco è coerente con il Piano di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, approvato con determinazione presidenziale d'urgenza n. 1 del 26/03/2015, ratificata con atto della Giunta n. 30 del 09/04/2015 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta camerale n. 48 del 26/05/2016 e con la "Revisione straordinaria delle partecipazioni art. 24 D.lgs. 175/2016" approvata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 53 del 14/09/2017

Considerato che, in base a tali documenti, la Camera di commercio di Terni ha ritenuto di mantenere, in virtù della loro valenza strumentale, le partecipazioni in Infocamere S.c.p.a., Tecnoservice Camere S.c.p.a., Inter.Cam S.c.ar.l. e Patto Duemila S.c.ar.l. e che le stesse devono essere quindi incluse nell'elenco di cui al citato art. 22, comma 1, let. b), D.Lgs. n. 33/2013;

Verificato inoltre che è tuttora in corso la procedura di Liquidazione di Retecamere Soc. cons. a r.l. e che pertanto la stessa viene inclusa nell'elenco di cui sopra;

Ritenuto invece di non includere nell'elenco la D.I.T. S.c.ar.l., per la quale la camera di commercio ha deliberato di recedere dalla società ai sensi dell'art. 2473 c.c. - atto di Giunta n. 75/2015 -, comunicato in data 29/09/2015 ed è in attesa, nonostante i solleciti, della liquidazione della quota, tenuto conto che il recesso, secondo l'interpretazione preferibile, ha efficacia

immediata dal momento della comunicazione alla Società, non essendo consentito l'esercizio dei diritti sociali oltre tale data;

Preso atto che la partecipazione in Isnart S.c.p.a., dismessa dalla Camera di commercio ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, commi 27-29, della legge 244/2007 e dell'art. 1, comma 569 della legge 147/2013 è stata liquidata nel 2017;

Ritenuto pertanto di confermare l'elenco delle società partecipate attualmente pubblicato;

Vista infine la let. c) del comma 1 del citato art. 22, D.Lgs. n. 33/2013, la quale prevede che ciascuna amministrazione pubblici e aggiorni annualmente, tra l'altro, *«l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»*;

Considerato che le richiamate linee guida ANAC adottate con determinazione n. 8/2015, e il loro aggiornamento con delibera n. 1134 del 8 novembre 2017, coerentemente con i precedenti interventi interpretativi dell'Autorità di cui alla risposta n. 10.4 ai quesiti (FAQ), confermano in capo ai singoli Enti pubblici la competenza ad individuare quali fattispecie siano riconducibili alla categoria "enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione", di cui all'art. 22, c. 1, let. c) del D.lgs. n. 33/2013;

Ritenuto di confermare i criteri di individuazione dei soggetti ricadenti nella categoria che trattasi esplicitati, anche alla luce dei richiamati interventi interpretativi dell'ANAC, nelle determinazioni adottate negli anni precedenti, per cui si ritiene non debbano essere comprese nell'elenco:

- la Fondazione Alessandro Casagrande, in cui la Camera di commercio esprime solo uno degli attuali sette componenti del comitato di indirizzo, e l'Associazione "Mostra mercato delle macchine agricole collinari e degli animali da cortile", in cui la Camera esprime soltanto uno su cinque componenti il consiglio direttivo, e non risulta pertanto in grado di esercitare un'influenza decisiva sulle scelte gestionali, tenuto anche conto che i suddetti enti di diritto privato non esercitano funzioni amministrative, né attività di produzione di beni e servizi a favore della Camera di commercio, né di gestione di servizi pubblici, né funzioni di tipo pubblicistico o strumentali ad esse e che la partecipazione della Camera di commercio risulta limitata al versamento di una quota annuale per sostenere la loro attività, in quanto ritenuta potenzialmente capace di favorire la promozione del territorio e della sua economia;

- la Fondazione cellule staminali, da cui la Camera di commercio è receduta con deliberazione di Giunta n. 56 del 11/07/2014 e, sebbene in attesa di perfezionare con atto notarile tale recesso, non partecipa più agli organi di amministrazione e gestione, né finanzia in alcun modo l'attività;
- le fondazioni bancarie della Cassa di Risparmio di Terni e Narni e della Cassa di Risparmio di Orvieto, considerato che la Camera di commercio può operare mere "designazioni" di componenti degli organi (comunque non nel consiglio di amministrazione), restando poi la nomina subordinata al volere degli stessi organi delle Fondazioni, e che i soggetti nominati operano senza vincolo di mandato, e non sono in numero tale, rispetto ai componenti totali degli organi, da influenzare in maniera decisiva la gestione delle predette fondazioni; inoltre la Camera non contribuisce in alcun modo al finanziamento di tali Fondazioni;
- le associazioni GAL Ternano, GAL Trasimeno Orvietano, Strada Vini Etrusco Romana, Strada dell'olio extravergine dop Umbria per le quali non vi sono diretti e specifici poteri di nomina di rappresentanti negli organi di governo;
- l'Associazione Riconosciuta Agriumbria in liquidazione, che ha cessato l'attività e della quale si è in attesa della liquidazione della quota di patrimonio residuo;

Considerato che l'esclusione dei suddetti soggetti dall'elenco deriva altresì dalla considerazione che la Camera di commercio non ha poteri di approvazione degli atti di programmazione/rendicontazione di tali soggetti, né esercita su di loro poteri di vigilanza e, anche rispetto ai requisiti di cui all'art. 2-bis, comma 2, let. c) del D.Lgs. n. 33/2013, non si rinviene la circostanza che «la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni»;

Preso atto che residua valutare la posizione dei soggetti inclusi nell'elenco pubblicato nel 2017 e comprendente Centro Estero per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese umbre (CEU) e Unioncamere Umbria;

Considerato che con atto del 30/12/2016 il CEU ha ceduto tutte le proprie attività a Sviluppumbria S.p.A. ed ha quindi cessato di essere operativo;

Ritenuto, in attesa dell'adozione di un formale atto di scioglimento, di mantenere l'organismo in questione nell'elenco, con indicazione dei dati riferiti all'ultimo anno di attività, specificando la situazione di inoperatività dello stesso;

Considerato che per Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Umbria si riscontrano i requisiti per l'inclusione nell'elenco, trattandosi di un'associazione tra le Camere di commercio di Perugia e Terni che svolge una serie di servizi per le Camere associate (in particolare attività di studio e ricerca a livello regionale ed iniziative promozionali), promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione Umbria, i cui organi sono composti da amministratori dei due enti associati;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 5 del 30/01/2018, con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020;

Richiamato il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, comma 2 e l'art. 70, comma 6;

Visti gli articoli n. 24 e 25 dello Statuto camerale;

D E T E R M I N A

- di confermare, per le ragioni in premessa, l'elenco attualmente pubblicato, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Camera di commercio di Terni, sottosezione "Enti pubblici vigilati", di cui all'art. 22, comma 1, let a) D.lgs. 33/2013, nel quale risulta l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - UNIONCAMERE, i cui dati saranno aggiornati nei modi e nei tempi previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020;

- di confermare, per le ragioni in premessa, l'elenco attualmente pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Camera di commercio di Terni sottosezione "Società partecipate", di cui all'art. 22, comma 1, let b) D.lgs. 33/2013, - che risulta così composto: Infocamere S.cons.p.a.; Tecnoservice camere S.cons.p.a.; Retecamere S.cons.r.l. in liquidazione.; Patto Duemila S.cons.ar.l.; Inter.Cam S.cons.ar.l. - i cui dati saranno aggiornati nei modi e nei tempi previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020;

- di confermare, per le ragioni in premessa, l'elenco attualmente pubblicato, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Camera di commercio di Terni, sottosezione "Enti di diritto privato controllati", di cui all'art. 22, comma ,1 let. c) del D.lgs. 33/2013, che risulta così composto: Unioncamere Umbria e Centro Estero per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese umbre, i cui dati saranno aggiornati nei modi e nei tempi previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020, precisando la situazione di inoperatività dal 01/01/2017 del Centro EsteroUmbria, per il quale verranno pubblicati i dati riferiti all'ultimo anno in cui ha svolto attività;

- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito camerale, sotto-sezioni "Enti controllati".

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Giuliana Piandoro)

Determinazione del Segretario generale n. 211 del 10/07/2018

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l'originale informatico formato e conservato dalla CCIAA di Terni e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 3-bis, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. In caso di necessità, il destinatario può richiedere l'invio del documento informatico originale, mediante semplice istanza da proporsi all'ufficio mittente.